

BGer 1C 324/2024 vom 10. Juni 2024

Bundesgericht, 2024-06-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_324_2024

FR: TF 1C 324/2024 du 10 juin 2024

IT: TF 1C 324/2024 del 10 giugno 2024

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Procura europea | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l' art. 109 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).

E. 2.1

Riguardo alle condizioni dell' art. 84 cpv. 2 LTF , il ricorrente si limita a invocare un'asserita lesione dei principi della buona fede, della proporzionalità, dell'utilità potenziale e della ricerca indiscriminata di prove poiché il verbale litigioso conterrebbe informazioni soggette al segreto commerciale, e al suo dire irrilevanti e non pertinenti con i fatti indagati all'estero.

E. 2.2

Il ricorrente è notoriamente legittimato soltanto a criticare la trasmissione del suo verbale d'interrogatorio, ma non lo è per censurare un preteso comportamento contraddittorio dell'UDSC, asseritamente lesivo del principio della buona fede poiché in un primo tempo

esso aveva escluso dalla trasmissione i documenti di una determinata società direttamente coinvolta nell'inchiesta estera raccolti nell'ambito di una perquisizione presso A. _____ SA, della quale il ricorrente è l'amministratore unico. Le critiche ricorsuali a una pretesa violazione del principio dell'utilità potenziale delle informazioni contenute nel suo verbale d'interrogatorio e della lesione del principio di proporzionalità non dimostrano affatto che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. Il ricorrente, asserendo che nessuna delle sue risposte avrebbe una connessione con i fatti oggetto di indagini all'estero, si limita infatti a contestare il diverso apprezzamento delle prove operato dalla CRP al riguardo. Queste critiche non impongono, eccezionalmente, un intervento del Tribunale federale. Non lo richiede neppure il richiamo all' art. 9 AIMP (RS 351.1), secondo cui nell'esecuzione della domanda di assistenza, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre, e il generico accenno ricorsuale al segreto commerciale (art. 162 CP). Anche in quest'ambito la CRP non si è scostata dalla costante prassi ritenendo che il segreto commerciale non è di massima opponibile alla cooperazione internazionale, stabilendo poi che nel quadro dell'esame della proporzionalità, in concreto prevalgono gli interessi istruttori delle autorità di perseguimento penale estere (sul tema vedi anche MARIA LUDWICZAK GLASSEY/LAURENT MOREILLON, EIMP Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 9 e 14 ad art. 9, pag. 150; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ed., n. 395).

E. 3.1

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 3.2

L'emanezione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di ordinare misure cautelari (art. 104 LTF), mentre quella di concessione dell'effetto sospensivo era superflua, visto ch'esso è dato per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.